

N. R.G. 2632/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Massimo Meroni	Presidente
Dott. Serena Baccolini	Consigliere
Dott. Cesira D'Anella	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2632/2019** promossa in grado d'appello

DA

OMISSIS (C.F. OMISSIS) ed OMISSIS (C.F.
OMISSIS), rappresentate in via disgiunta dagli avv.ti OMISSIS
, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.to OMISSIS
, in Milano, OMISSIS
attrici

CONTRO

OMISSIS rappresentata e difesa dal OMISSIS
ed elettivamente domiciliata presso lo studio questi
ultimi in Milano, OMISSIS

convenuta



causa avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per OMISSIS **ed** OMISSIS

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa ogni più utile declaratoria, così

GIUDICARE

accertare e dichiarare che il lodo arbitrale sottoscritto in data 2 aprile 2019 dal Collegio arbitrale composto dai OMISSIS, all'esito del procedimento arbitrale amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, avente ruolo 88/2016, con sede dell'arbitrato in Milano, che è stato reso in uno all'opinione dissenziente del OMISSIS, è integralmente nullo ex artt. 829, primo comma, n. 4, ovvero 829, primo comma, n. 10, ovvero 829, primo comma, n. 11, ovvero 829, primo comma, n. 12, ovvero 829, terzo comma, e 830 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa; una volta dichiarato nullo il lodo, assegnare un termine per l'introduzione della conseguente fase rescissoria avanti agli arbitri, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda di arbitrato; per l'increduto caso in cui ciò non si ritenesse possibile, non potrà che essere sollevata questione di incostituzionalità dell'art. 830 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'assegnazione di un termine per l'introduzione della fase rescissoria avanti agli arbitri con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda di arbitrato; con vittoria di compensi professionali, spese generali, CPA e IVA, come per legge.

Per OMISSIS

voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,

- (i) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria, sia in quanto finalizzata a ottenere una revisione nel merito del Lodo, sia in quanto fondata su motivi esclusivamente attinenti all'ordinanza processuale numero 4, per tutte le ragioni evidenziate alla Sez. III della comparsa di costituzione e risposta;
- (ii) sempre in via preliminare ma subordinatamente al punto sub (i) che precede, dichiarare l'inammissibilità dei motivi espressamente fondati sull'ordinanza processuale numero 4 e,



quindi, dei motivi n. I, II, III, IV, V, VI e IX, per le ragioni evidenziate alla Sez. IV della comparsa di costituzione e risposta;

- (iii) nel merito, respingere l'impugnazione avversaria, in quanto infondata, per tutte le ragioni evidenziate alle Sez. V e VI della comparsa di costituzione e risposta;
- (iv) in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento di uno o più dei motivi di impugnazione, dichiarare la nullità parziale del Lodo, alla luce della scindibilità di ciascuno di essi rispetto agli altri, ai sensi dell'art. 830, primo comma, ultima parte, c.p.c.;
- (v) in ogni caso, condannare OMISSIS al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le ragioni evidenziate alla Sez. VII della comparsa di costituzione e risposta.

Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. OMISSIS ed OMISSIS ha impugnato per nullità il lodo arbitrale reso in data 2 aprile 2019 dai OMISSIS, deducendo quanto segue.

Il 15 luglio 2014 OMISSIS (società OMISSIS) stipulava un contratto di compravendita (denominato con terminologia anglosassone, *Sales and Purchase Agreement*, "SPA") di tutte le quote societarie di un certo numero di società veicolo, attive nel settore fotovoltaico di proprietà di OMISSIS (società di diritto OMISSIS) previo pagamento della somma di euro 30.000.000,00.

In data successiva al *closing* il Tribunale di Milano apriva un procedimento penale nei confronti dei precedenti amministratori di alcune delle società veicolo oggetto del contratto di compravendita (le società veicolo sono di seguito definite, unitamente, come "SPV") contestando loro di aver compiuto una serie di reati – in particolare, frodi - ai danni del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), società interamente partecipata dallo Stato italiano, che eroga gli incentivi di legge previsti per la produzione di energia solare. Secondo la tesi accusatoria i reati contestati si sarebbero concretizzati nella falsa attestazione al GSE di alcune circostanze per ottenere l'ammissione al regime incentivante ai sensi della legge italiana.



L'indagine penale riguardava anche OMISSIS , che ricopriva la carica di Amministratore in OMISSIS al momento della compravendita di quote delle SPV, e OMISSIS , che di OMISSIS era il Direttore Generale nel periodo delle negoziazioni. Essi, inoltre, erano membri dei Consigli di Amministrazione delle società veicolo.

In seguito alle indagini penali veniva disposto il sequestro preventivo delle somme presenti sui conti correnti di OMISSIS e l'immediata sospensione cautelare del regime incentivante previsto dalla legge italiana per gli impianti fotovoltaici acquistati; GSE inoltre intimava la restituzione degli incentivi erogati.

In ragione delle difficoltà finanziarie insorte, le SPV decidevano di depositare ricorso ex art. 5 L.F., cui seguiva la dichiarazione di fallimento.

Nel processo penale promosso tra l'altro nei confronti di OMISSIS e OMISSIS , OMISSIS si costituiva parte civile per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta degli imputati, ai quali era stato contestato il reato di truffa contrattuale nel corso della negoziazione dello SPA e degli Addenda.

L'attrice otteneva inoltre l'autorizzazione ad esercitare l'azione civile nei confronti del responsabile civile, OMISSIS , per i fatti commessi dai suoi amministratori.

Il Tribunale Penale di Milano accertava che le Attrici erano state vittime di una frode contrattuale e condannava gli imputati al pagamento di una provvisoria di euro 5.000.000,00.

Nelle more del procedimento penale l'attrice instaurava il procedimento arbitrale nel quale domandava l'annullamento del contratto per dolo, la nullità di alcune sue clausole, la risoluzione del contratto, la restituzione del corrispettivo ed il risarcimento del danno.

A fondamento della propria domanda di annullamento del contratto per dolo le attrici deducevano che OMISSIS e OMISSIS , ben prima del *closing*, fossero stati a conoscenza delle indagini penali e che, ciò nonostante, avessero omesso di informare l'acquirente delle irregolarità relative agli impianti fotovoltaici e alle false attestazioni rese al fine di usufruire degli incentivi di legge.

OMISSIS si costituiva nel giudizio arbitrale, contestando le avverse domande.



All'esito del giudizio il collegio arbitrale pronunciava il lodo, qui impugnato, con il quale respingeva le domande di nullità e di annullamento del contratto per dolo e quella di risoluzione del contratto per inadempimento e accoglieva la domanda di risarcimento dei danni nei limiti dell'indennizzo massimo di cui alla clausola 6.1.5 del SPA, pari al 10% del prezzo pagato.

Dopo aver così esposto i fatti oggetto di causa parte attrice lamentava la nullità del lodo arbitrale per i motivi che saranno di seguito esaminati e chiedeva, una volta dichiarato nullo il lodo, di assegnare un termine per l'introduzione della conseguente fase rescissoria avanti agli arbitri.

2. OMISSIS si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e contestandone in ogni caso la fondatezza nel merito.

All'udienza collegiale del 3 febbraio 2021, svoltasi con le modalità della c.d. trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe specificate, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. OMISSIS ed OMISSIS, nel proporre la presente impugnazione, hanno premesso di aver fondato le domande svolte nel procedimento arbitrale su una moltitudine di fatti storici riferibili ai sig.ri OMISSIS e OMISSIS, perché tali fatti denotavano una condotta dolosa o gravemente colposa tenuta dai due rappresentanti di OMISSIS nel corso delle trattative volte alla conclusione del contratto.

Hanno poi allegato che durante il procedimento arbitrale il Collegio aveva sollecitato le parti a prendere posizione in merito ai rapporti fra le domande formulate in arbitrato e il parallelo giudizio penale e in data 12 dicembre 2017 aveva pronunciato l'ordinanza procedimentale n. 4 (denominata OP4) richiamata *per relationem* nel lodo qui impugnato.

Con tale ordinanza il Collegio, dopo aver premesso che le domande, o parte delle domande, avanzate dalle attrici coincidevano con l'azione civile esercitata nel parallelo processo penale, perché fondate sui medesimi fatti e contro i medesimi soggetti, aveva ritenuto che gli arbitri dovessero d'ufficio rigettare le domande formulate sulla base dei medesimi fatti. Aveva poi precisato che la domanda per il risarcimento dei danni svolta nel processo penale contro l'imputato e il responsabile civile - per responsabilità vicaria ex artt. 2043 e 2049 c.c. - non è pregiudicata dalla pendenza di una domanda parallela contro un soggetto diverso dall'imputato. Aveva poi affermato, compiendo un indebito salto



logico, che questa conclusione non valeva qualora la domanda svolta nel processo civile contro un soggetto diverso dall'imputato, anche per responsabilità vicaria ex artt. 2043 e 2049 c.c., fosse basata sui medesimi fatti sottesi alla domanda svolta nel processo penale. Sulla base di questo ragionamento aveva concluso che *"il Collegio Arbitrale è competente su tutte le domande introdotte dalle Attrici come precisate all'udienza del 12 luglio 2017 se e nei limiti in cui tali domande non siano fondate sugli stessi fatti adottati nel processo penale per invocare la responsabilità di OMISSIS "*.

4. Ciò premesso, parte attrice ha sostenuto l'erroneità della decisione in quanto fine di individuare l'identità delle domande, non è sufficiente che fatti costitutivi, e dunque la *causa petendi*, coincidano, ma è necessario che tutti e tre gli elementi identificativi della domanda siano gli stessi: soggetti, *causa petendi* e *petitum*. Sostiene quindi che, se il Collegio Arbitrale avesse correttamente scrutinato le domande svolte dall'attrice, avrebbe concluso che la domanda di annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. e quella di risarcimento dei danni da truffa, non coincidevano con quelle svolte in sede penale.

Lamentano pertanto che il Collegio arbitrale avesse erroneamente limitato l'ambito della propria cognizione soltanto ad alcuni fatti storici invocati a fondamento delle domande svolte dalle attrici e che avesse escluso dalla propria cognizione i fatti storici, integranti le ipotesi di reato contestate agli imputati OMISSIS e OMISSIS . Seguendo tale procedimento gli Arbitri non avevano correttamente identificato le domande proposte dall'attrice invero il collegio arbitrale aveva selezionato i fatti sui quali riteneva di avere cognizione e, così facendo, non aveva integralmente deciso il merito della causa, in quanto le attrici avevano chiesto una pronuncia su domande fondate su fatti storici in relazione ai quali il Collegio non si era pronunciato nel merito, ma con una pronuncia in rito.

5. Pertanto parte attrice lamenta, quale primo motivo di impugnazione, la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 10 c.p.c., in quanto gli Arbitri avevano erroneamente escluso dall'ambito della propria cognizione alcuni dei fatti costitutivi invocati dalle attrici a fondamento delle domande svolte e, di conseguenza, non avevano integralmente deciso il merito delle stesse.

6. Sulla base degli stessi presupposti parte attrice ha lamentato che ~~per~~ in procedendo in cui sarebbe incorso il collegio arbitrale costituisca altresì motivo di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 primo comma n. 12 c.p.c., per non aver gli Arbitri pronunciato sulle domande formulate dalle Attrici: tale vizio è stato dedotto quale secondo motivo di nullità.



7. Parte attrice ha poi eccepito, con il terzo motivo di nullità, che l'erronea statuizione del Collegio arbitrale abbia comportato la nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico ex art. 829, terzo comma, ultima parte c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del principio della domanda.

8. Con il quarto motivo parte impugnante lamenta che, nel caso in cui la pronuncia arbitrale debba essere interpretata quale implicito rigetto della domanda di annullamento per dolo per incompetenza degli arbitri, il lodo sarebbe ugualmente nullo ex art. 829, primo comma, n. 10 c.p.c. per avere erroneamente escluso la competenza arbitrale a conoscere delle domande risarcitorie svolte dalle attrici, pur in assenza di tempestiva eccezione di incompetenza ad opera di OMISSIS .

9. Sulla base degli stessi presupposti le attrici hanno dedotto, con il quinto e il sesto motivo, la nullità del lodo ex art. 829, primo comma, n. 10, c.p.c., per avere erroneamente escluso la competenza arbitrale a conoscere le altre domande proposte dall'attrice, e segnatamente, quella di annullamento, la conseguente domanda restitutoria, quella di accertamento della responsabilità precontrattuale, quella di inoperatività per mala fede, ai sensi dell'art. 1229 c.c., delle clausole 6.1.2 e 6.1.5 del SPA, limitative della responsabilità di OMISSIS .

10. Con il settimo e l'ottavo motivo le impugnanti hanno lamentato la nullità del Lodo ex art. 829, terzo comma, ultima parte c.p.c., per contrarietà all'ordine pubblico, per avere gli Arbitri escluso la nullità delle clausole 6.1.2 e 6.1.5 SPA, limitative della responsabilità contrattuale del Venditore in violazione dell'art. 1229 c.c., eludendo altresì il vaglio imposto dall'art. 1419, primo comma, c.c. e per avere negato la conoscenza in capo ad OMISSIS delle indagini della Guardia di Finanza del 2012 svolte presso OMISSIS .

11. Con il nono motivo le attrici hanno lamentato la nullità del lodo ex art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c., per avere gli Arbitri deciso in modo contraddittorio, avendo escluso dall'ambito della propria cognizione i fatti sottoposti a giudizio in sede penale.

12. Con il decimo motivo le impugnanti hanno lamentato la nullità del Lodo ex art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c., per avere gli Arbitri statuito con disposizioni contraddittorie sulle domande di condanna al pagamento della somma di euro 8.039.167,00 a titolo di aggiustamenti *post-closing* e sulla domanda di accertamento e ripetizione della somma di euro 2.897.312,00, in quanto la decisione arbitrale non consente di coglierne la *ratio decidendi*.



13. Con l'undicesimo motivo hanno eccepito la nullità del Lodo ex art. 829, primo comma, n. 10 o 12 c.p.c., per non avere gli Arbitri deciso sulla domanda di accertamento e ripetizione della somma di euro 2.897.312,00, "*reputando di non poter statuire e invitando le parti a una "valutazione congiunta" delle partite dovute*" (così pag. 43 atto di citazione).

14. Con il dodicesimo motivo le attrici lamentano la nullità del lodo ex art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere gli Arbitri deciso la domanda di risarcimento del danno con condanna generica quantificando la somma di tale risarcimento, sicché tale statuizione sarebbe viziata da ultra petizione.

15. Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.

Con l'ordinanza procedimentale n. 4 gli Arbitri, al fine di dirimere la questione inerente la possibile sovrapposizione e l'interferenza tra le domande avanzate dall'attrice nel procedimento arbitrale e quelle svolte dalla stessa nei confronti di OMISSIS davanti al Giudice penale sulla base della sua responsabilità indiretta, "*in relazione agli stessi fatti e alle azioni fraudolente presumibilmente perpetrate dal sig. OMISSIS e dal sign. OMISSIS che sono oggetto del procedimento penale*" (così pagg. 1-2 traduzione asseverata dell'ordinanza citata) hanno ritenuto che "*le rivendicazioni civili nel presente procedimento non possano essere considerate identiche a quelle sollevate nel procedimento penale, se e nella misura in cui tali indicazioni non siano fondate sugli stessi fatti richiamati nel procedimento penale al fine di invocare la responsabilità vicaria di OMISSIS*". (così pag. 5 ordinanza citata).

Sulla base di questi presupposti gli Arbitri hanno escluso dal perimetro della propria cognizione l'esame di quegli elementi di fatto, che facevano specifico riferimento alle condotte OMISSIS e OMISSIS.

16. L'iter argomentativo seguito evidenzia quindi che gli Arbitri hanno inteso selezionare gli elementi di fatto, che costituivano oggetto del *thema decidendum* e del *thema probandum*, escludendo dalla cognizione arbitrale tutti quegli elementi fattuali, *sub iudice* in sede penale.

17. Tale conclusione trova conferma anche dalla lettura del lodo arbitrale, laddove il Collegio, nell'esaminare gli elementi di prova inerenti il presunto dolo o la presunta mala fede di OMISSIS, ha ribadito che "*il presente arbitrato non riguarda i comportamenti in qualsiasi modo attribuibili ai Sign.ri OMISSIS o OMISSIS che potrebbero giustificare il giudizio sulla responsabilità di OMISSIS in una giurisdizione differente*" (così pag. 61 lodo arbitrale).



Ciò evidenzia, quindi, che l'attività compiuta dagli arbitri era soltanto diretta a selezionare gli elementi di fatto idonei a contribuire alla formazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, ma non a limitare la decisione soltanto ad alcune, tra le domande svolte dalle attrici. Pertanto, poiché l'attività seguita dagli Arbitri nella selezione degli elementi di fatto, rilevanti ai fini della decisione e la successiva attività di valutazione del materiale probatorio attiene al merito della controversia, il giudizio espresso dagli Arbitri non è sindacabile attraverso l'impugnativa per nullità del lodo arbitrale.¹

18. Deve quindi ritenersi che le censure mosse da parte attrice alla pronuncia, con cui gli Arbitri hanno escluso dall'ambito del giudizio arbitrale le condottèn qualsiasi modo attribuibili a OMISSIS e OMISSIS , non siano idonee a fondare la domanda di nullità del lodo arbitrale.

19. Si osserva, in ogni caso, che il collegio arbitrale ha esaminato le domande svolte da parte attrice di annullamento del contratto per dolo, di responsabilità precontrattuale e di risoluzione del contratto per inadempimento e le ha respinto nel merito, non avendo ravvisato nella condotta di OMISSIS dolo o mala fede nel corso delle trattative e della negoziazione dello SPA.

Infatti, come risulta dalla lettura del lodo, il Collegio arbitrale ha ritenuto che *il flusso informativo tra le parti nel corso delle negoziazioni sia stato completo, continuo e simmetrico e che OMISSIS abbia adempiuto al proprio obbligo di buona fede di divulgare ad OMISSIS tutte le informazioni disponibili relative agli impianti e alle indagini della GDF in corso non appena ne ha ricevuto comunicazione dalla GDF e in ogni caso, con largo anticipo rispetto al Closing (in particolare cinque mesi prima)*" (così pagg. 67-68 traduzione asseverata del lodo arbitrale).

Il Collegio arbitrale ha quindi concluso che *"nonostante la completa informativa sui rischi sottostanti all'operazione e l'esistenza delle menzionate soluzioni alternative a propria disposizione, OMISSIS decideva di procedere con il Closing, accettando così deliberatamente di assumersi i rischi che aveva rilevato. Tale decisione veniva presa consapevolmente sulla base di una valutazione puramente commerciale ..."* (così pag. 70 traduzione asseverata del lodo arbitrale).

¹ L'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c. ha, infatti, carattere di impugnazione limitata e non introduce un giudizio di appello volto al riesame nel merito la decisione degli arbitri. Essa consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertamento della sussistenza di taluna delle nullità previste dalla disposizione citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando (questi ultimi nel caso previsto dall'art. 829 terzo comma c.p.c.). Soltanto nell'ipotesi in cui il giudizio "rescindente" si concluda con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame del merito della pronuncia arbitrale, che formerà oggetto dell'eventuale, successivo, giudizio "rescissorio" (Cass. 5857/2000).



20. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione, in quanto le doglianze svolte si risolvono in un'inammissibile richiesta di riesame del merito della controversia.

21. Sono altresì inammissibili il settimo e l'ottavo motivi di impugnazione con il quale le attrici, nel lamentare la nullità del Lodo per contrarietà all'ordine pubblico, hanno in realtà censurato la valutazione delle prove compiuta dagli arbitri, deducendo che gli Arbitri avrebbero negato la conoscenza in capo ad OMISSIS delle indagini della Guardia di Finanza del 2012 svolte presso OMISSIS .

22. È inammissibile il nono motivo di nullità, in quanto le attrici si sono limitate ad affermare genericamente la contraddittorietà della motivazione arbitrale che, come è noto, esula dai motivi di nullità previsti dall'art. 829 primo comma n. 11 c.p.c., in quanto tale vizio è relativo alla diversa ipotesi in cui il lodo contiene disposizioni contraddittorie (cfr. in tal senso Cass. n. 11895/2014; Cass. n. 3768/2006; Cass. n. 1258/2016; Cass. n. 1183/2006; Cass. n. 6069/2004).

23. È parimenti inammissibile il decimo motivo di nullità, con cui gli impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo ex art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c., in quanto parte attrice non ha evidenziato un'effettiva contraddittorietà tra le disposizioni del lodo, ma ha censurato la *ratio decidendi* della pronuncia arbitrale.

24. È infondato l'undicesimo motivo con cui l'attrice ha lamentato la nullità del Lodo ex art. 829, primo comma, n. 10 o 12 c.p.c., per non avere gli Arbitri deciso sulla domanda di accertamento e di ripetizione della somma di euro 2.897.312,00, in quanto il collegio arbitrale, attraverso un'articolata motivazione, ha dichiarato di non poter decidere, non essendo noto l'importo complessivo del prezzo di vendita delle società veicolo.

25. È infondato il dodicesimo motivo di nullità del lodo, svolto ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c., in quanto la pronuncia con cui il collegio arbitrale ha condannato al risarcimento dei danni nei limiti della clausola di rimedio esclusivo non esula dal perimetro della cognizione arbitrale, perché conseguente alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta OMISSIS .

Per tali motivi l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere respinta.

26. Il pagamento delle spese processuali segue la soccombenza.



In applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornati con D.M. n. 37/18, tenuto conto del valore della controversia (che risulta di valore indeterminabile, di complessità media) e della qualità e quantità delle questioni giuridiche trattate, si reputa corretto liquidare i compensi nella misura di euro 21.538,00 oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Non ricorrono le condizioni per una pronuncia di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

respinge l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale reso *inter partes* in Milano, in data 2 aprile 2019 dal Collegio arbitrale composto dai OMISSIS ;
condanna OMISSIS ed OMISSIS alla rifusione delle spese processuali sostenute da OMISSIS , liquidate in euro 21.538,00 oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22 aprile 2021

Il consigliere est

Cesira D'Anella

Il Presidente

Massimo Meroni

